DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 febbraio 2020, n. 32

Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112. Autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale, nella nuova complessiva configurazione delle discipline/posti letto ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**Visto** l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**Vista** la nota del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta prot. 6392 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa di tipo B "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6: "Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario

e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa";

- all'articolo 24, commi 1, 2 e 3: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale".

Con nota prot. 2519/2017, ad oggetto "Richiesta autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale" il Legale Rappresentante della Società "prof. Brodetti S.p.A.", in relazione alla struttura denominata Casa di Cura "prof. Brodetti S.p.a" sita nel Comune di Foggia alla Via Vittime Civili, n. 112, esercente attività sanitaria per acuti a ciclo continuativo, tipologia medico-chirurgica polispecialistica, con dotazione di n. 53 posti letto, già accreditata istituzionalmente con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/07/2014, ha chiesto: "In attuazione della deliberazione n. 1095 del 04/07/2017, l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per

- n. 30 posti letto di Chirurgia Generale di cui n. 8 p.l. ad indirizzo urologico
- n. 30 posti letto di Medicina Generale di cui n. 8 p.l. ad indirizzo oncologico

Inoltre, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 24 e 29 della Legge Regionale n. 9/17, in uno alla presente, trasmette la prevista autocertificazione dei requisiti".

Il legale rappresentante, a tal fine, ha dichiarato:

a) "Permane il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa;

b) Sussistono tutte le condizioni essenziali previste dall'art. 20, comma 2, della L.R. n. 9/017, ai fini dell'accreditamento istituzionale".

#### Precisato che:

- la Casa di Cura prof. Brodetti S.p.a. di Foggia risulta accreditata ed autorizzata per le seguenti Discipline/posti letto come da Determinazione Dirigenziale n. 177 del 17/07/2014:

DISCIPLINA	n. posti letto accreditati	n. posti letto autorizzati	
Chirurgia generale	19		
Chirurgia plastica		5	
Medicina generale	16		
Neurologia	10	3	
Urologia	8		
TOTALE	53	8	

- con il Regolamento Regionale 19 febbraio 2018, n. 3, ad oggetto "Approvazione – Regolamento regionale: Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017", le suddette discipline sono state rimodulate come segue:

	D.D. n. 1	77/2014	R.R. n. 3/2018		Diff. autorizz. e accreditati	Diff. solo autorizzati
DISCIPLINA	n. posti	n. posti	n. posti	n. posti		
	letto	letto	letto	letto		
	accreditati	autorizzati	accreditati	autorizzati		
Chirurgia generale	19		30		+11	
Chirurgia plastica		5		8		+3
Medicina generale	16		30		+14	
Neurologia	10	3			-10	-3
Urologia	8				-8	
TOTALE	53	8	60	8		

che ai sensi degli articoli 5 e 7 L.R. n. 9/2017 la sopradetta rimodulazione, con o senza lavori, prima di essere autorizzata ed accreditata, deve essere oggetto di autorizzazione alla realizzazione (art. 5, comma 2) che rilascia il comune territorialmente competente su apposita istanza (formulata ai sensi dell'art. 7) del legale rappresentante della società in indirizzo;

questa Sezione con nota AOO\_183/11894 del 10/09/2019, ha invitato

- ✓ il Legale Rappresentante della Casa di cura "prof. Brodetti S.p.a." a trasmettere alla medesima ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT i seguenti atti e/o documenti:
  - i. ai sensi dei sopra citati articoli 5 e 7 L.R. n. 9/2017, l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione e/o ampliamento delle discipline ospedaliere, così come sopra riportato;
  - ii. ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi numero e qualifiche del personale da impegnare nella Casa di Cura in oggetto, distinto per le unità operative/reparti interessati dalla rimodulazione di cui al R.R. n. 3/2018;
  - iii. ai sensi dell'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza ivi indicate;
  - iv. ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%;

- v. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "prof. Brodetti S.p.a" con sede in Via vittime Civili, 112 FOGGIA, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici, minimi ed ulteriori, di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle seguenti discipline/posti:

Chirurgia generale n. 30 p.l.Medicina generale n. 30 p.l.

- il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Casa di Cura "prof. Brodetti S.p.a" con sede in Via vittime Civili, 112 FOGGIA, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle seguenti discipline/posti:
  - Chirurgia plastica n. 8 p.l.

Con nota prot. 1486/19 del 30/09/2019 il legale rappresentante della Casa di cura in oggetto ha, nel frattempo, comunicato "la volontà di rinunciare alla attribuzione degli 8 posti letto per la disciplina di chirurgia plastica, come definiti nelle pre-intese. Conferma invece, quanto definito nella suddetta delibera regionale per l'autorizzazione e l'accreditamento dei seguenti posti letto: n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo urologico; n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico".

Con nota pec prot. 072994/19 del 30/10/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha comunicato a questa Sezione ed al legale rappresentante della Casa di Cura in oggetto l'esito delle verifiche, esprimendo "Giudizio Favorevole per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, in attuazione delle preintese approvate con D.G.R. 1095 del 04/07/2017 nella nuova configurazione delle discipline Casa di Cura Prof. Brodetti come da scheda riepilogativa che si allega alla presente".

La Tabella - a cui si rinvia, anche per ubicazione e indicazione dei responsabili per le attività cliniche/reparti/ unità funzionali - è conforme, per ciò che concerne le discipline/posti letto e i servizi senza posti letto, alla complessiva configurazione come individuata dalla sopra citata D.G.R. 1095 del 04/07/2017, nonché in sede di incarico di verifica disposto con nota prot. AOO\_183/11894 del 10/09/2019, eccetto per ciò che riguarda gli n. 8 p.l. di chirurgia plastica, a cui il legale rappresentante della casa di cura in parola, come detto sopra, ha rinunciato.

E' stato indicato come responsabile sanitario della casa di cura la Dott.ssa Altomare Anna Elisabetta laureata in medicina e chirurgia, specializzata in igiene e medicina preventiva, iscritta all'Ordine dei Medici di Foggia con il n. 7366 dal 07/05/2019.

Da un raffronto tra la dotazione dei posti letto/discipline rivenienti dai sopra citati provvedimenti e quella attuale di cui alla D.G.R. n. 1095/2017 risulta per la Casa di Cura "Prof. Brodetti s.p.a." – Villa Igea una rimodulazione dei medesimi posti letto/discipline per cui sarà necessario procedere nei seguenti termini:

- autorizzare all'esercizio le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- revocare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 13 p.l. di Neurologia;
  - n. 8 p.l. di Urologia;
  - n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;
- revocare l'accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:

- n. 10 p.l. di Neurologia;
- n. 8 p.l. di Urologia.

Con nota pec del 14/01/2020 il legale rappresentante della Casa di Cura in oggetto ha trasmesso elenco del personale e l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal comune di Foggia con prot. 114368 del 15/10/2019.

Con n. 2 note pec del 15/01/2020, il legale rappresentante della casa di cura "Prof. Brodetti s.p.a." ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'art. 9 L.R. n. 9/2017, nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva da parte sua e dei componenti del consiglio di amministrazione.

Visto il regolamento regionale n. 23 del 22/11/2019 ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016- 2017" nel frattempo intervenuto, il quale ha, tra l'altro, confermato l'assetto delle discipline/posti letto di cui alla D.G.R. n. 1095/2017, senza gli n. 8 p.l. di chirurgia plastica.

Per quanto su esposto, ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019, nei confronti della Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112, si propone:

- di autorizzare all'esercizio le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- di accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- di revocare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 13 p.l. di Neurologia;
  - n. 8 p.l. di Urologia;
  - n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;
- di revocare l'accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
  - n. 10 p.l. di Neurologia;
  - n. 8 p.l. di Urologia;
- di confermare, pertanto, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 60 posti letto:
  - n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo urologico;
  - n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico;

con i seguenti Servizi senza posti letto:

- Direzione Sanitaria Ospedaliera
- Laboratorio Analisi
- Radiologia;
- Farmacia;

per le indicazioni in ordine all'ubicazione, numero stanze e individuazione dei responsabili delle attività cliniche si rinvia allo schema sopra predisposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT sopra richiamato;

- di precisare che:
  - il rappresentante legale della Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." Villa Igea" è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti

(incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest'ultimo, alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di cui all'art. 16, comma 1, il legale rappresentante "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.".

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità (Mauro Nicastro)

# IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. "Analisi normativa gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "Analisi normativa, gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- ritenuto di dover provvedere in merito;

#### DETERMINA

ai sensi degli art. 8 e 24, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in attuazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 1095 del 04/07/2017 ed in conformità al R.R. n. 23/2019, nei confronti della Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." – Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112:

- di autorizzare all'esercizio le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- di accreditare istituzionalmente le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 11 p.l. di Chirurgia Generale;
  - n. 14 p.l. di Medicina Generale;
- di revocare l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti discipline/posti letto:
  - n. 13 p.l. di Neurologia;
  - n. 8 p.l. di Urologia;
  - n. 5 p.l. di Chirurgia Plastica;
- di revocare l'accreditamento istituzionale per la seguente disciplina/posti letto:
  - n. 10 p.l. di Neurologia;
  - n. 8 p.l. di Urologia;
- di confermare, pertanto, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale per le seguenti discipline/posti letto nella loro complessiva configurazione per un totale di n. 60 posti letto:
  - n. 30 pl di Chirurgia Generale di cui n. 8 ad indirizzo urologico;
  - n. 30 pl di Medicina Generale di cui n. 8 ad indirizzo oncologico;

con i seguenti Servizi senza posti letto:

- Direzione Sanitaria Ospedaliera
- Laboratorio Analisi
- Radiologia;
- Farmacia;

per le indicazioni in ordine all'ubicazione, numero stanze e individuazione dei responsabili delle attività cliniche si rinvia allo schema sopra predisposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT sopra richiamato;

- di precisare che:
  - il rappresentante legale della Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." Villa Igea" è tenuto a comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura, compreso il responsabile sanitario, con allegati documenti (incarico/contratto, titoli, dichiarazioni sostitutive, ecc.);

- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento sono detenuti subordinatamente alla permanenza e dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i., nonché, per quest'ultimo, alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di cui all'art. 16, comma 1, il legale rappresentante "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Ragione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante della Casa di Cura "Prof. Brodetti S.p.A." Villa Igea, con sede in Foggia alla Via vittime Civili, 112;
  - al Direttore Generale della ASL FG.

## Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione (Giovanni Campobasso)